

**DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2020
185/2020/R/GAS**

AGGIORNAMENTO DELL'ENTRATA IN OPERATIVITÀ DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI CONTENENTI DATI DI MISURA E DATI TECNICI DEI PUNTI DI RICONSEGNA, DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 271/2019/R/GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1112^a riunione del 26 maggio 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il vigente Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 8 aprile 2004, 40/04;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, 294/06;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;
- il Quadro Strategico per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 271/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 271/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2019, 493/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 493/2019/R/gas);

- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 28 dicembre 2016, 18/2016 – DMEG (di seguito: Determina 18/2016 – DMEG);
- la comunicazione inviata alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell’Autorità da parte di ANIGAS, Protocollo 20701 del 5 agosto 2019 (di seguito: comunicazione del 5 agosto 2019);
- la comunicazione inviata alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell’Autorità da parte di ANIGAS, Protocollo 26726 del 16 ottobre 2019 (di seguito: comunicazione del 16 ottobre 2019);
- la comunicazione inviata alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell’Autorità da parte di ANIGAS, Protocollo 13950 del 30 aprile 2020 (di seguito: comunicazione del 30 aprile 2020);
- la comunicazione inviata alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell’Autorità da parte di UTILITALIA, Protocollo 15981 del 19 maggio 2020 (di seguito: comunicazione del 19 maggio 2020).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 271/2019/R/gas l’Autorità ha disposto la razionalizzazione dei flussi informativi contenenti letture di ciclo e rettifiche attualmente definiti dalle Istruzioni Operative per il settore del gas di cui alla Determina 18/2016 – DMEG, in coerenza con il completamento del processo di centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura nel Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII);
- in particolare, la medesima deliberazione 271/2019/R/gas ha previsto che la razionalizzazione avvenga in maniera coordinata e abbia ad oggetto sia i flussi informativi funzionali alla messa a disposizione di dati tecnico-anagrafici del gruppo di misura, sia i flussi informativi funzionali alla messa a disposizione delle letture rilevate anche in occasione di prestazioni tecniche e commerciali;
- le disposizioni contenute nella deliberazione 271/2019/R/gas sono il risultato di un percorso condiviso con gli operatori del settore gas nell’ambito degli incontri del Gruppo di Lavoro (di seguito: GdL) finalizzati nella fattispecie ad approfondire gli aspetti relativi alla razionalizzazione dei flussi informativi contenenti dati di misura e alla messa a disposizione al SII di tali dati, al loro utilizzo ai fini delle attività di *settlement* e alla predisposizione delle specifiche tecniche da parte del Gestore del SII per l’implementazione delle medesime;
- in particolare, nell’ambito dell’incontro del GdL tenutosi in data 27 febbraio 2019 sono state condivise le seguenti proposte:
 - a) razionalizzazione dei flussi informativi contenenti letture di ciclo e rettifiche attualmente definiti dalle Istruzioni Operative per il settore del gas, in coerenza con la centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura nel SII, seguendo il percorso tracciato nel settore elettrico;
 - b) estensione dell’obbligo di messa a disposizione attraverso il SII delle ulteriori misure rilevate dalle imprese di distribuzione nell’ambito delle prestazioni tecniche eseguite, al fine sia di costituire nell’ambito del SII il canale prevalente

- per la messa a disposizione dei dati di misura agli utenti, sia di consentire al SII di avere a disposizione un maggior numero di misure da utilizzare con riferimento alle attività di *settlement*;
- c) definizione di un tracciato *ad hoc* per la gestione degli interventi sul gruppo di misura da parte dell'impresa di distribuzione, in particolare la sostituzione del misuratore che, oltre a garantire efficacia e uniformità nella trasmissione delle informazioni all'utente della distribuzione, da un lato consentirebbe un'efficiente modalità di aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (RCU) evitando disallineamenti dovuti all'invio di flussi informativi diversi, dall'altro consentirebbe al SII di gestire correttamente le misure ai fini delle attività di *settlement*;
 - d) obbligo di mettere a disposizione al SII da parte delle imprese di distribuzione i dati di misura acquisiti attraverso la comunicazione dell'autolettura da parte del cliente finale, anche con riferimento alle autoletture comunicate in occasione di voltura o *switching*;
 - successivamente, in data 7 maggio 2019, è stato convocato un nuovo incontro del GdL, con l'obiettivo specifico di definire le tempistiche di entrata in operatività dei nuovi flussi informativi e le modalità operative mediante le quali mettere il SII nelle condizioni di poter utilizzare correttamente i dati di misura ai fini delle attività di *settlement* anche nei casi di sostituzione del misuratore;
 - sulla base delle osservazioni pervenute nell'ambito del GdL, con la deliberazione 271/2019/R/gas l'Autorità, *inter alia*, ha disposto:
 - di dare mandato al Gestore del SII per la pubblicazione, entro il 9 agosto 2019, delle Specifiche Tecniche afferenti ai seguenti tracciati:
 - a) tracciato per la messa a disposizione dei dati tecnico-anagrafici, nonché dei dati di misura in occasione di sostituzione del misuratore e di ulteriori interventi tecnici che comportino variazione dei dati tecnici inerenti al gruppo di misura;
 - b) tracciato per la messa a disposizione dei dati di misura periodici rilevati ai sensi del TIVG, delle autoletture effettuate dai clienti finali, dei dati di misura rilevati in occasione di *switching* o voltura, nonché almeno delle seguenti prestazioni tecniche in esito alle quali è prevista la rilevazione del dato di misura:
 - i. disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
 - ii. riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità;
 - iii. attivazione ai sensi della deliberazione 40/04;
 - iv. attivazione;
 - v. attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo;
 - vi. verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale;
 - vii. messa a disposizione di dati tecnici acquisibili con lettura di un gruppo di misura;

- viii. verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale;
 - ix. chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
 - x. esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
 - xi. cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile;
- c) tracciato per la messa a disposizione delle rettifiche ai dati di misura di cui alle precedenti lettere a) e b);
- di estendere il processo centralizzato, che vede il SII quale interfaccia comune unica tra imprese di distribuzione e utenti, relativo alla messa a disposizione dei dati di misura e dei dati tecnico-anagrafici in occasione di interventi tecnici sul gruppo di misura, di cui alla precedente lettera a), nonché alla messa a disposizione dei dati di misura e relative rettifiche di cui rispettivamente alle precedenti lettere b) e c);
 - di prevedere che i tracciati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), entrino in operatività e acquisiscano valenza ufficiale contestualmente, a partire dai dati messi a disposizione a partire dal 1 febbraio 2020;
 - di prevedere che le imprese di distribuzione possano in aggiunta, e non in alternativa all'utilizzo dei nuovi tracciati ufficiali, mettere a disposizione i dati secondo le modalità attualmente previste fino al 30 aprile 2020;
 - di prevedere che le imprese di distribuzione, entro il 31 marzo 2020, trasmettano al Gestore del SII, secondo modalità da quest'ultimo definite, i flussi informativi trasmessi agli utenti in caso di interventi tecnici sul gruppo di misura trasmessi nel periodo compreso almeno tra il 1 giugno 2019 e il 31 gennaio 2020, anche al fine di consentire al SII l'utilizzo delle misure per il calcolo del parametro CA_{PdR} 2020 per i punti di riconsegna oggetto di tali interventi;
 - di prevedere che, in caso di assenza di dati di misura minimi necessari per il calcolo del CA_{PdR} 2020, il SII possa richiedere alle imprese di distribuzione i flussi informativi trasmessi agli utenti in caso di interventi tecnici sul gruppo di misura per un periodo antecedente al 1 giugno 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 5 agosto 2019, ANIGAS ha chiesto un parziale differimento della gestione centralizzata nell'ambito del SII della messa a disposizione delle misure rilevate in occasione di prestazioni tecniche, come definita dalla deliberazione 271/2019/R/gas, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti in merito;
- in particolare, ANIGAS ha evidenziato che nell'attuale contesto, in cui le prestazioni tecniche vengono gestite in maniera non centralizzata attraverso un'interlocuzione bilaterale tra impresa di distribuzione e utente, la messa a disposizione del dato di misura rilevato in occasione della prestazione tecnica nell'ambito del SII

comporterebbe per il venditore una possibile perdita di efficienza gestionale, derivante dalla necessità di dover riconciliare due flussi informativi messi a disposizione da due soggetti diversi per poter fornire al cliente finale l'esito completo della prestazione;

- nella suddetta comunicazione ANIGAS ha, tuttavia, sottolineato l'importanza della messa a disposizione al SII da parte delle imprese di distribuzione delle misure rilevate in occasione delle prestazioni tecniche per la determinazione annuale del parametro CA_{PdR} da parte del SII, sia in termini di quantità di dati di misura sia in termini di qualità del risultato del calcolo del parametro CA_{PdR} .

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con successiva comunicazione del 16 ottobre 2019, ANIGAS ha chiesto il differimento all'1 giugno 2020 del termine dell'1 febbraio 2020, previsto dalla deliberazione 271/2019/R/gas, per la messa a disposizione dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione mediante i nuovi flussi informativi definiti nelle specifiche tecniche del SII;
- in particolare, nella suddetta comunicazione, ANIGAS ha evidenziato che, nonostante quanto condiviso nell'ambito del GdL e pur ribadendo il pieno sostegno al processo di centralizzazione di tutte le tipologie di misure gas e delle relative rettifiche, sia necessaria una proroga che possa consentire a tutti gli operatori del settore gas di implementare correttamente la riforma e adottare le nuove regole per la gestione dei dati di misura, nonché trarre un periodo dell'anno caratterizzato da minori consumi; ciò in quanto, la riforma introdotta risulta articolata e complessa, con effetti su diversi processi di estrema rilevanza per il buon funzionamento del mercato che le imprese associate hanno avuto modo di valutare precisamente solo nell'ambito della effettiva implementazione operativa sui propri processi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 493/2019/R/gas, con riferimento al termine dell'1 febbraio 2020 per la messa a disposizione dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura mediante i nuovi flussi informativi definiti nelle specifiche tecniche del SII, l'Autorità ha accolto la richiesta di differimento all'1 giugno 2020 del termine di entrata in operatività dei nuovi flussi informativi, al fine di evitare il manifestarsi di criticità con riferimento ad una attività di cruciale importanza per il buon funzionamento del mercato, nel periodo dell'anno in cui si concentrano gran parte dei consumi di gas naturale, con conseguenti potenziali ripercussioni sui clienti finali;
- conseguentemente, la medesima deliberazione ha previsto che le imprese di distribuzione debbano mettere a disposizione al Gestore del SII, secondo modalità da quest'ultimo definite, i flussi informativi trasmessi agli utenti in caso di interventi tecnici sul gruppo di misura, avvenuti nel periodo compreso almeno tra l'1 giugno 2019 e il 31 maggio 2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 30 aprile 2020, ANIGAS ha chiesto di valutare l'opportunità di rivedere l'attuale data di decorrenza, prevista dalla deliberazione 271/2019/R/gas e aggiornata dalla deliberazione 493/2019/R/gas, per la messa a disposizione dei dati tecnici dei punti di riconsegna e dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione mediante i nuovi flussi informativi definiti nelle specifiche tecniche del SII;
- nella suddetta comunicazione si evidenzia che la situazione di emergenza sanitaria in corso ha comportato una riorganizzazione delle attività lavorative delle imprese, con operabilità necessariamente ridotta e da remoto, con conseguenti oggettivi rallentamenti nelle attività;
- in particolare, le imprese temono che i rilasci informatici per la gestione dei nuovi flussi informativi possano non essere preceduti da opportuni ed efficienti processi di collaudo e test, determinando così situazioni di discontinuità con conseguenti ripercussioni negative per tutto il sistema del gas naturale, inclusi disservizi verso il cliente finale;
- pertanto, viene proposto il termine dell'1 novembre 2020, come data di entrata in operatività dei nuovi flussi informativi, fermo restando lo svolgimento da parte del SII delle attività di calcolo del prelievo annuo (CA_{PdR}) valido per l'anno termico 2020/2021, ai sensi del TISG, e l'impegno delle imprese di distribuzione a mettere a disposizione anche al SII i flussi informativi trasmessi agli utenti contenenti dati di misura rilevati in occasione di interventi tecnici sul gruppo di misura, fino alla nuova data di entrata in operatività dei nuovi flussi informativi;
- con la comunicazione del 19 maggio 2020, UTILITALIA chiede di valutare il rinvio dei termini previsti dalla deliberazione 271/2019/R/gas, in considerazione dei rallentamenti causati dall'emergenza sanitaria nella gestione di alcuni adempimenti di natura amministrativa e regolatoria da parte delle imprese distributrici;
- in particolare, nella suddetta comunicazione UTILITALIA chiede di rinviare all'1 ottobre 2020 il termine di entrata in operatività dei nuovi flussi informativi e di rinviare al 30 settembre 2020 il termine per la messa a disposizione al SII dei dati di misura rilevati in occasione di prestazioni tecniche o di interventi tecnici sul gruppo di misura.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere la richiesta di differire la data di entrata in operatività dei nuovi flussi informativi per la messa a disposizione dei dati di misura, definiti nelle specifiche tecniche del SII, in considerazione della rilevanza che riveste tale attività per tutti i processi commerciali e di mercato;
- in particolare, prevedere che i nuovi flussi informativi trovino applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2021, con riferimento alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in esito all'esecuzione di prestazioni tecniche e dei dati di misura

periodici, aventi ad oggetto prelievi di competenza gennaio 2021, in luogo del termine proposto dell'1 novembre 2020, al fine di consentire sia una pianificazione di una efficace fase di test e collaudo dei nuovi flussi nell'attuale contesto di graduale ritorno alla piena operatività delle imprese, sia una gestione omogenea fino alla fine dell'anno in corso dei flussi informativi utilizzati nell'attività di profilazione e aggregazione delle misure effettuata dal SII nell'ambito delle sessioni di bilanciamento mensile, definite dal TISG;

- prevedere che, in coerenza con il nuovo termine di entrata in operatività dei flussi informativi definiti nelle specifiche tecniche del SII, le imprese di distribuzione mettano a disposizione contestualmente anche al SII i dati di misura rilevati in occasione di prestazioni tecniche, affinché il SII utilizzi tali dati per le attività ad esso assegnate nell'ambito della disciplina del *settlement*;
- non accogliere la richiesta di rinviare al 30 settembre 2020 il termine per la messa a disposizione al SII dei dati di misura rilevati in occasione di prestazioni tecniche o di interventi tecnici sul gruppo di misura, attualmente previsto al 31 maggio 2020, in quanto tali dati sono funzionali allo svolgimento da parte del SII delle attività di calcolo del prelievo annuo (CA_{PdR}) valido per l'anno termico 2020/2021, da effettuarsi entro il mese di luglio, ai sensi del TISG;
- prevedere che le imprese di distribuzione trasmettano al Gestore del SII, secondo modalità da quest'ultimo definite, i flussi informativi trasmessi agli utenti contenenti misure rilevate in occasione di prestazioni tecniche, fino al 31 dicembre 2020;
- prevedere che, entro il 31 luglio 2020, il Gestore del SII possa apportare modifiche ai flussi informativi definiti dalle Specifiche Tecniche in considerazione di nuove eventuali esigenze emerse per efficientare la gestione degli stessi, in particolare nell'ambito dell'attività di profilazione e aggregazione dei prelievi funzionale al *settlement*.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare la deliberazione 271/2019/R/gas al fine di aggiornare la data di entrata in operatività dei flussi informativi definiti nelle specifiche tecniche del SII e consentire, in coerenza con tale data, al SII di avere a disposizione i dati tecnici e di misura rilevati a seguito di prestazioni tecniche e di interventi sul gruppo di misura da parte delle imprese di distribuzione

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 271/2019/R/gas

1.1. La deliberazione 271/2019/R/gas è modificata come segue:

- a) al punto 1., le parole “a decorrere dall'1 giugno 2020” sono sostituite con le parole “a decorrere dall'1 gennaio 2021, con riferimento ai dati di misura

- rilevati in esito all'esecuzione di prestazioni tecniche e ai dati di misura periodici, aventi ad oggetto prelievi di competenza gennaio 2021”;
- b) dopo il punto 5., è aggiunto il seguente punto:
“5bis. Le imprese di distribuzione trasmettono contestualmente al Gestore del SII, secondo modalità da quest'ultimo definite, i flussi informativi trasmessi agli utenti contenenti i dati tecnici e di misura rilevati in occasione di prestazioni tecniche e di interventi tecnici sul gruppo di misura, fino al 31 dicembre 2020.”.

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

- 2.1. Il Gestore del SII, entro il 31 luglio 2020, aggiorna le Specifiche Tecniche per la definizione dei nuovi flussi informativi in considerazione di eventuali esigenze emerse per efficientare la gestione degli stessi, in particolare nell'ambito dell'attività di profilazione e aggregazione dei prelievi funzionale al *settlement*.
- 2.2. Il presente provvedimento è trasmesso al Gestore del SII.
- 2.3. Il presente provvedimento, nonché la deliberazione 271/2019/R/gas come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini